

Prot. n. 1328

Cervia, 11 giugno 2011

Agli albergatori

Loro sedi

**OGGETTO: Codice del Turismo – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il provvedimento entra in vigore il 21 giugno 2011**

Gentile collega,

ti informiamo che è stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “**Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo**”. Il provvedimento, di cui inviamo in allegato un estratto, entra in vigore il **prossimo 21 giugno**.

Da tale data, le strutture ricettive, nella cui tipologia rientra la possibilità di somministrare alimenti e bevande (sulla base delle rispettive normative regionali), potranno esercitare tale attività anche a soggetti non alloggiati. Rimane ferma la necessità di rispettare le varie disposizioni in materia di professionalità, igiene, sicurezza, formazione degli addetti, eccetera, peraltro già vigenti anche per la somministrazione limitata agli alloggiati.

A decorrere dal 21 giugno prossimo, inoltre, le strutture ricettive potranno rivolgere anche ai non alloggiati le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ricordiamo che il Codice del Turismo ribadisce l’applicabilità alle attività turistico ricettive degli istituti della SCIA e dello Sportello Unico. L’attività ricettiva può quindi essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo superiore agli 8 giorni, occorre effettuare una comunicazione all’autorità competente. È inoltre confermata la necessità che sussistano in capo al titolare i requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del TULPS (requisiti di polizia).

Cordialmente.

Il Presidente
Ascom Federalberghi
Luca Sirilli

